

BGer U 296/06 vom 18. September 2007

Bundesgericht, 2007-09-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_U_296_06

FR: TF U 296/06 du 18 septembre 2007

IT: TF U 296/06 del 18 settembre 2007

Regeste

Assicurazione contro gli infortuni (AINF) - Assicurazione contro gli infortuni (AINF) |
Assicurazione contro gli infortuni

Erwägungen

E. 1

Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110; RU 2006 1205, 1241). Poiché la decisione impugnata è stata pronunciata precedentemente a questa data, la procedura resta disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF ; DTF 132 V 393 consid. 1.2 pag. 395).

E. 2

Il presente ricorso è diretto contro la conferma, da parte del Tribunale cantonale, di una decisione con la quale l'assicuratore infortuni ha rifiutato di procedere a una revisione di un suo precedente provvedimento. La lite non verte quindi sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni, bensì su un tema procedurale (DTF 119 V 475 consid. 5 pag. 484). Questa Corte non può pertanto scostarsi dai fatti accertati dall'istanza inferiore, salvo ch'essi siano manifestamente inesatti o incompleti o siano stati constatati violando norme essenziali di procedura (art. 104 lett. b e 105 cpv. 2 OG).

E. 3

In concreto si tratta di esaminare se l'autorità cantonale abbia correttamente applicato l' art. 53 cpv. 1 LPGA , secondo il quale le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

E. 4

Sapere se l'autorità cantonale si sia attenuta a concezioni corrette delle nozioni di fatti nuovi e di nuovi mezzi di prova è una questione di diritto. Sapere invece se un fatto od un mezzo di prova fosse effettivamente sconosciuto al giudice costituisce una questione di fatto; stesso discorso vale per il tema di sapere se un fatto nuovo o un mezzo di prova nuovo sia suscettibile di modificare i fatti accertati (cfr. DTF 116 IV 353 consid. 2b pag. 356 e i riferimenti ivi citati). Si tratta in tal caso di una questione concernente l'apprezzamento delle prove. Qualora l'istante censuri la valutazione delle prove e l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore, la decisione è arbitraria solamente quando il giudice abbia manifestamente misconosciuto il senso e la portata di un mezzo di prova, abbia omesso senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure abbia ammesso o negato un fatto ponendosi in

aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9). Questi principi si applicano agli accertamenti dei fatti che il Tribunale federale esamina dal profilo dell' art. 105 cpv. 2 OG (sentenze U 561/06 del 28 maggio 2007, consid. 7.1, e 2A.341/2005 del 4 novembre 2005, consid. 2.1).

E. 5

Nella fattispecie il primo giudice ha ritenuto che dal certificato del dott. R._____ del 21 marzo 2005 e neppure dalla perizia psichiatrica dell'Organizzazione Z._____ del 30 settembre 2004 non emergessero fatti nuovi rilevanti. Il primo di questi documenti attesta una incapacità di lavoro totale a partire dal 2 maggio 1996, senza pronunciarsi sull'eziologia dei disturbi lamentati. Per quanto concerne la citata perizia, essa mette in evidenza l'assenza di un danno alla salute psichica tale da cagionare ripercussioni sulla capacità lavorativa dell'interessato. Queste constatazioni vincolano il Tribunale federale. Per quel che riguarda poi la perizia del Servizio X._____ del 21 ottobre 2003, pure richiamata dall'insorgente, la stessa è già stata invocata in sede di una precedente procedura di revisione, sfociata in una decisione rimasta inimpugnata (del 14 marzo 2005), come giustamente rilevato dal primo giudice. Quanto al referto radiologico del 16 gennaio 2006, allegato al gravame, esso è di data posteriore alla decisione su opposizione in lite e forma l'oggetto di una nuova procedura avviata dinanzi all'istanza precedente. Non occorre pertanto tenerne conto ai fini del presente giudizio. Privi di rilievo sono infine pure i referti medici prodotti (tardivamente: DTF 127 V 353) pendente causa, il rapporto del dott. B._____ essendo anch'esso di data posteriore al provvedimento litigioso, mentre il dott. O._____ si limita ad attestare di avere avuto in cura l'insorgente dal 3 settembre 1982 al 18 settembre 1995 e che quest'ultimo, durante tale periodo, non avrebbe mai lamentato disturbi cervicali o cervicobrachiali.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.